
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE
NON DIRIGENTE ANNO 2024

COMUNE DI SINDIA (NU)

Comune di Sindia

Provincia di Nuoro

Organo di revisione

Verbale n. 24 del 7.11.2025

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Fondo Risorse Decentrate anno 2025: determinazione fondo e assunzione impegni di spesa";

Visti:

- le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019 - 2021 sottoscritto in data 16/12/2022 ed in particolare gli artt. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" e 80 "Fondo risorse decentrate: utilizzo", ed i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2025 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Macomer, 7 novembre 2025

Il Revisore Unico

Dott.sa Maria Giovanna Angius



Allegato al verbale n. 24 del 07/11/2025

Comune di Sindia

Provincia di Nuoro

Il Revisore Unico

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2025.

Il Revisore Unico del Comune di Sindia;

Premesso

- Che in data 04.11.2025 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 90 del 04.11.2025 avente ad oggetto: *"Fondo risorse decentrate anno 2025: determinazione fondo e assunzione impegni di spesa. Utilizzo assegnazione 2024 della Regione per integrazione risorse destinate-per l'anno 2025- alla retribuzione di risultato del personale incaricato di Elevate Qualificazioni: assunzione impegni di spesa"*, unitamente allo schema di costituzione;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"**;*
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"**;*
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- I commi 1 e 2 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 fissano le regole di costituzione del Fondo parte stabile e parte variabile;

- Il comma 3 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 che dispone quanto segue:

“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”; L'art. 80 del CCNL 16/11/2022 che fissa le regole di utilizzo delle risorse decentrate costituite con le disposizioni sopra menzionate;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminati gli allegati sui quali si basa il calcolo del fondo per il personale relativa al periodo 2025 e trasmessi all'Organo di revisione unitamente alla Determinazione del responsabile finanziario, in particolare

-il Decreto sindacale n.2 del 02/01/2025, di conferimento incarico di elevata qualificazione del Servizio Finanziario per il periodo 02/01/2025-31/12/2025;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 24/10/2025, con la quale è stata ripartita la somma di euro 7.851,96, quale assegnazione (al netto di oneri e IRAP) da parte della RAS in favore del comune di Sindia per l'anno 2024 destinata alla parte variabile della contrattazione decentrata integrativa, come specifica nelle determina di cui sopra.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con la determinazione dirigenziale a firma del Responsabile, come di seguito esposto:

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2025:

<u>RISORSE STABILI: art. 67, co. 1, CCNL 2016-2018 Unico importo consolidato 2017</u>	<u>32.523,04</u>
<u>RISORSE STABILI: art. 67, co. 2, lett. A, CCNL 2016-2018 Increment. dal 31/12/2018</u>	<u>915,20</u>
<u>RISORSE STABILI: art. 67, co. 2, lett. B, CCNL 2016-2018 Rideterm. increment. stip.</u>	<u>625,70</u>
<u>RISORSE STABILI: art. 67, co. 2, lett. C, CCNL 2016-2018 R.I.A. cessati 2021</u>	<u>336,05</u>
<u>RISORSE STABILI: art. 79, co. 1, lett. B, CCNL 2019-2021 Increment. dal 01/01/2023</u>	<u>929,50</u>
<u>RISORSE STABILI: art. 79, co. 1, lett. D, CCNL 2019-2021 Rideterm. increment. stip.</u>	<u>131,43</u>
<u>RISORSE STABILI: art. 79, co. 1-bis, CCNL 2019-2021: differenze stipendiali tra D3 giuridico e D1 giuridico per n. 1 dip. in servizio il 1^ aprile 2023</u>	<u>3.619,80</u>
<u>RISORSE VARIABILI: art. 67, co. 3, lett. C, CCNL 2016-2018 Altre spec. disp. di legge</u>	<u>2.835,13</u>
<u>TOTALE come da contratto decentrato 2024</u>	<u>41.915,85</u>
<u>RISORSE VARIABILI: Regione Sardegna - delibera G.R. n. 46/29/2024 e determina n. 6591/2024 di assegnazione anno 2024 per parte variabile contrattazione integrativa decentrata - delibera Giunta Comunale n. 43 del 24/10/2025</u>	<u>6.424,33</u>
<u>TOTALE RISORSE 2025</u>	<u>48.340,18</u>
<u>UTILIZZI: P.E.O. STORICHE E NUOVI DIFFERENZIALI STIPENDIALI</u>	<u>22.724,35</u>
<u>UTILIZZI: Comparto</u>	<u>5.739,17</u>
<u>UTILIZZI: Ad personam</u>	<u>1.552,59</u>
<u>UTILIZZI: economie da contributo Regione per personale ex Comunità Montane</u>	<u>-3.110,88</u>
<u>UTILIZZI: differenze stipendiali tra D3 giuridico e D1 giuridico dip. in servizio</u>	<u>3.619,80</u>
<u>TOTALE UTILIZZI 2025</u>	<u>30.525,03</u>
<u>DISPONIBILITA' 2025</u>	<u>17.815,15</u>

di cui:

<u>Disponibilità risorse stabili</u>	<u>8.555,69</u>
<u>Disponibilità risorse variabili</u>	<u>9.259,46</u>
<u>Totale disponibilità</u>	<u>17.815,15</u>

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di tetto di spesa del personale e vincoli di finanza pubblica;

Evidenziato che

La quota disponibile alla contrattazione è pari a Euro 17.815,15;

con deliberazione di Consiglio Comunale l'ente ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e che pertanto risultano automaticamente impegnate le somme relative a progressione economica orizzontale attribuita nei rispettivi capitoli di bilancio;

Tutto ciò premesso

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, nel limite dell'importo complessivo di euro 48.340,18.

Macomer, 7 novembre 2025

Il Revisore Unico

Dott.sa Maria Giovanna Angius



Maria Giovanna Angius
Dottore Commercialista Revisore dei Conti

Corso Umberto n. 7/A
07012 Bonorva (SS)

Via Sardegna n. 12/A
08015 Macomer (NU)

Tel 079 866004
Mail studio.angius@tiscali.it

Verbale n. 30 del 12.12.2025

**PARERE DEL REVISORE SU IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO
"ECONOMICO" UTILIZZO DEL FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025**

L'Organo di Revisione del Comune di Sindia, esaminata la documentazione trasmessale dall'Ente in data 11 dicembre 2025, esprime di seguito il proprio motivato parere sull'ipotesi "Parte Economica" di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio;

PREMESSO

■ che l'Organo di Revisione ha ricevuto, via MAIL in data 11.12.2025, la nota contenente la richiesta di esprimere un proprio parere in relazione all'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo decentrato integrativo di tipo economico sottoscritto tra le parti in data 09.12.2025" e di rilascio della relativa certificazione;

■ che alla predetta comunicazione era allegata l'originale dell'ipotesi di CCDI di tipo economico sottoscritto tra le parti in data 09.12.2025 e la "Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2025" e la copia della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 51 del 28.11.2025 avente ad oggetto "Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa parte economica per l'annualità 2025, relativamente al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni Locali"

■ che l'art. 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001."

PREMESSO CHE

□ le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

□ all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";

□ all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

□ all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

□ i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

□ come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";

□ il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica - finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

DATO ATTO CHE

√ in data 08.04.2024 è stato siglato tra le parti CCDI di tipo normativo per le annualità 2023/2025;

√ con determinazione del Servizio Finanziario n. 90 del 04.11.2025 è stato regolarmente costituito il Fondo Risorse Decentrate 2025, per il quale il sottoscritto Revisore ha espresso parere con verbale n.24 del 07.11.2025;

√ la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 09.12.2025, l'ipotesi del **"Contratto collettivo integrativo decentrato "Economico" -utilizzo del fondo del personale non dirigente per l'anno 2025"** del Comune di Sindia;

√ le conseguenti Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria redatte e sottoscritte dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, riportano:

- i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2025;

✓ l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

VERIFICATO

- che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

VERIFICATO NEL DETTAGLIO

Il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001

Il rispetto del contenimento del Fondo negli importi complessivi del Fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017

ATTESTA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di Legge.

Macomer, 12 dicembre 2025

Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Giovanna Angius

